COMUNE DI ROANA
PROVINCIA DI VICENZA
via Milano 32 - 36010 CANOVE DI ROANA
tel. 0424/692247 fax 0424/692019

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI

BARBIERE
PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA
ED
ESTETISTA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del16/06/2000.-
CO.RE.CO. N. 6811 del 26/06/2000.-

Integrata con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 52 del 29/09/2000 e n. 60 del 09/11/2000.-

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA

Capo 1
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone e di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14 febbraio 1963, n° 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n° 1142, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e dalle disposizioni del presente regolamento.-
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.-
3. Non sono soggette al presente regolamento:
   a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
   b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliare previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2
Autorizzazione amministrativa all'esercizio

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna, o di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal **Responsabile del Servizio**, previo parere della competente commissione comunale di cui all'art. 7 della L.R. n. 29/1991.
2. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.
3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate a operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari straordinarie occasioni.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 25.

Art. 3
Contenuti dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.
2. L'autorizzazione può essere concessa all'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo art. 25, purchè per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoranti provvisti delle relative qualificazioni professionali.-
3. I locali adibiti all'attività di estetica devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma della legge n. 1/1990.-

4. Nell'autorizzazione devono essere indicati:
   - la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
   - il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
   - la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
   - il nominativo del Direttore dell'Azienda nel caso di Società non Artigiana o nel caso previsto dall'art. 5, comma terzo, della legge 443/85; devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della legge n. 443/1985.
5. Nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della legge n. 1/1990**,** comma 2° art. 1.-

Art. 4

Tipologia delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4, possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:
   a) Barbiere: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.
   b) Parrucchiere per uomo e donna: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:
      - taglio dei capelli;
      - esecuzione di acconciature;
      - colorazione e decolorazione dei capelli;
      - applicazione di parrucche;
      - prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica;
      - ogni altro servizio inerente o complementare di trattamento estetico dei capelli.
   c) Estetista: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti.

Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalla legge 4 gennaio 1990, n.1.

Art. 5

Attività svolte presso l'abitazione

1. Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.-

Art 6

Attività didattiche

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.

2. Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alle distanze minime ma soltanto alle seguenti condizioni:
   a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
   b) possesso del libretto sanitario da parte dei responsabili nonché degli allievi;
   c) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
   d) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
   e) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.
2. Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.

Art. 7
Commissione Consultiva Comunale

La Commissione Consultiva Comunale, prevista dall'art. 2/bis della Legge 14.02.1963, n. 161, modificata dalla Legge 23.12.1970 n.ro 1142, integrata dalla Legge Regionale 29.11.1970, n.ro 29, è nominata dal Sindaco e dura in carica 5 anni, oltre tale termine, essa potrà svolgere le proprie funzioni fino a che il Sindaco non provvederà al suo rinnovo.

Art. 7/Bis
Compiti della Commissione Consultiva Comunale

1. La Commissione Consultiva Comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
   a) domande di nuove autorizzazioni;
   b) domande di trasferimento dei laboratori;
   c) richieste di modifiche o di aggiunta di nuove tipologie in un laboratorio preesistente;
   d) domande di sospensione dell'attività per più di novanta giorni continuativi;
   e) revoca e decadenza dell'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 9 della L.R. n. 29/1991;
   f) domande di subingresso in una attività preesistente qualora vengano richieste modificazioni al contenuto dell'autorizzazione.
2. La Commissione Consultiva Comunale deve essere sentita, altresì, sulle proposte di modifica o revisione del presente regolamento.
3. Il presidente può sottoporre all'esame della Commissione Consultiva Comunale gli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.
4. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del Comune. Nei casi in cui la domanda fosse presentata incompleta o in forma irregolare, si prenderà per valida la data dell'avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda stessa.
5. Le autorizzazioni rilasciate per subingresso vengono comunicate alla commissione nella prima seduta successiva al rilascio.

Art. 8
Funzionamento della Commissione Consultiva Comunale

1. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
2. Funge da segretario della commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.

3. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno dei componenti, il Sindaco provvede alla sostituzione. In caso di sostituzione del rappresentante della categoria degli estetisti la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.
4. L'avviso di convocazione della riunione della commissione comunale, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno è inviato dal Sindaco a mezzo lettera a ciascun componente la commissione almeno sette giorni prima della riunione.

Capo II
Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione

Art. 9
Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta legale al **Responsabile del Servizio** e deve contenere i seguenti dati essenziali:
   a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
   b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane;
   c) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) documentazione relativa a:
   - requisiti professionali di cui alla legge n. 1/1990, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
   - requisiti professionali di cui alla legge n. 161/1963 e successive modificazioni e integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna.

Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o a ognuno dei soci partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'Aia ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana;

   a) planimetria in scala dei locali ove si intende esercitare l'attività;
   b) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati, o dell'atto costitutivo di società di fatto registrato all'ufficio del registro;
   c) dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole (nel caso che il richiedente sia proprietario dell'immobile deve dichiararlo nella domanda di cui al primo comma di cui al presente articolo);
   d) copia autentica del libretto sanitario, non scaduto, del titolare o dei titolari dell'autorizzazione e del direttore di azienda nel caso di società non iscrivibili all'albo delle imprese artigiane;
   e) certificato di idoneità sanitaria dei locali.

Art. 10
Comunicazioni relative alla richiesta di autorizzazione

1. Il **Responsabile del Servizio** comunica al richiedente l'esito dell'istanza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.

2. In caso di diniego dell'autorizzazione, nella relativa comunicazione viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.
3. Il rifiuto di accordare l'autorizzazione, motivato, deve essere comunicato al richiedente entro i termini seguenti:
   a) trenta giorni dalla richiesta, con riferimento alle attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna;
   b) novanta giorni dalla richiesta, con riferimento all'attività di estetista.

1. Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:
   a) Commissione Provinciale per l'Artigianato;
   b) Camera di Commercio;
   c) Ufficio Tributi del Comune;
   d) Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n° 3;
   e) Ufficio urbanistico del Comune.

Art. 11

Norma sull'autorizzazione

1. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
2. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla a ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 12

Inizio dell'attività

1. Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve produrre entro 120 giorni dall'inizio dell'attività al competente ufficio comunale il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro ditte per le imprese non artigiane.

Art. 13

Modifiche

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere preventivamente comunicata al **Responsabile del Servizio** per le verifiche di legge.
2. Il **Responsabile del Servizio** prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi alle vigenti disposizioni di legge, il **Responsabile del Servizio** ne vieta l'attuazione.
3. Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell'autorizzazione, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti.

Art. 14

Sospensione dell'attività

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a un mese e inferiore a tre deve essere comunicata al **Responsabile del Servizio**.
2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal **Responsabile del Servizio**, previo parere della commissione di cui all'art. 7 della L.R. 29/1991, nei seguenti casi:

a) per gravi indisponibilità fisiche;
b) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio.-

Art. 15

Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.
2. Il trasferimento di gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, semprechè sia approvato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.

1. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Comune.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale.

Art. 16

Trasferimento della sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al **Responsabile del Servizio** osservando le norme del presente regolamento.
2. In caso di forza maggiore, il **Responsabile del Servizio**, sentita la commissione consultiva comunale, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali della medesima zona, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.
3. In tutti gli altri casi il trasferimento dovrà comunque rispettare un minimo di distanza dalle altre attività del settore esistenti in zona pari al 50% della distanza prevista per le varie tipologie.-

Art. 17

Ricorsi

1. Contro il provvedimento del **Responsabile del Servizio** che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione delle decisioni o da quella di piena conoscenza della stessa.

Capo III°

Art. 18

Norme igienico – sanitarie

1. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS territorialmente competente.

Art. 19

Requisiti dei locali

1. Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.
2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere in linea di massima alle seguenti condizioni:
   a) avere tutti l'altezza minima di mt. 2,55 per le nuove strutture.- Per insediamenti in edifici esistenti le altezze non dovranno comunque essere inferiori a ml. 2,40 come per le abitazioni residenziali;
   b) essere dotati di sufficiente aereazione e illuminazione, naturali e/o artificiali;
   c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
   d) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla legge 5.03.1990, n. 46;
   e) avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti e zone lavoro, fino a mt. 2,00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
   f) essere forniti di acqua corrente;
   g) essere dotati di adeguati servizi igienici con locale ante-bagno;
   h) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.

Art. 20

Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
   a) per i sedili provvisti di poggiacapo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta solo per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiate di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
   b) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc…) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungata immersione di soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.
2. E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

Art. 21

Norme igieniche per l'esercizio delle attività

1. A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere parrucchiere per uomo e donna e dei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.
2. E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art.7 del R.D. 20.10.1924, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolido e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".
3. Il contenuto di acido tioglicolido e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
4. I clienti sottoposti a trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopraindicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc…) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

Art. 22

Controlli sanitari del personale

1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta rilasciato dal competente Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n° 3.-
2. La visita deve essere annualmente ripetuta e l'esito viene annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli sanitari.
3. Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

Capo IV°

Orari e Tariffe

Art. 23

Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Art. 24

Tariffe

1. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

Art. 25

Distanze minime tra esercizi

1. L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento e i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza risultante dalla relazione numerica sotto riportata.

$$\frac{\text{}}{\text{}} = \textbf{Distanza minima}$$

(Vedi prospetto per tipologia)

2. Per superficie deve intendersi l'estensione dell'area (quartiere, frazione, zona, ecc..) presa in esame.
3. Con riferimento al territorio comunale il numero dei residenti è incrementato fino al 5% al fine di considerare l'effetto di attrazione dallo stesso esercitato.
4. La popolazione residente viene ulteriormente incrementata sino al 130% per considerare l'effetto di fluttuazione prodotto dal turismo nelle zone del Centro Abitato e del 30% nelle altre zone.
5. Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:
   - un addetto ogni 1.100 residenti per l'attività di barbiere;
   - un addetto ogni 400 residenti per l'attività di parrucchiere per uomo e donna;

- un addetto ogni 800 residenti per l'attività di estetista.

6. Sono considerati addetti, al fine dell'applicazione del presente articolo, il titolare, i soci che prestano la loro opera qualificata, i familiari coadiuvanti, il personale dipendente con esclusione degli apprendisti, il personale che presta la propria opera con contratto di formazione lavoro.
7. La distanza minima, come sopra determinata, è accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente fra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade.
8. Le distanze minime devono essere rispettate sia ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, sia ai fini dell'autorizzazione al trasferimento nella stessa zona o da altra zona, fermo restando quanto previsto dall'art. 16.-
9. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attività all'interno di "convivenze" quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.
10. La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni superficie considerata è determinata dalla commissione consultiva comunale entro il 31 marzo di ogni anno e si applica alle domande presentate dopo tale data. Alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.

Capo V°
Controlli e sanzioni

Art. 26

Controlli

1. Gli agenti incaricati alla vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 27

Sanzioni

1. Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 1/1990, sono punite con sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n° 689.

Art. 28

Attività abusive

1. Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Capo VI°
Norme transitorie e finali

Art. 29

Conversione delle vecchie autorizzazioni

1. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 come sostituito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1979, n. 1142, con esclusione di quelli in possesso di qualifiche parziali, devono presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l'estetista dall'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

2. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna su richiesta presentata entro lo stesso termine previsto dal comma precedente, a condizione che:
   a) sia dimostrato con idonea documentazione l'esercizio di fatto di prestazioni di parrucchiere così come individuate dall'art. 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento;
   b) sia accertata l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili ai sensi degli artt.19 e 20 del presente regolamento.
3. Le conversioni possono essere concesse in deroga a quanto previsto dall'art. 19 lettera g) e dall'art. 25 del presente regolamento. La deroga alla disposizione dell'art. 19 lettera g) non è consentita in caso di successivo subingresso.
4. L'assegnazione delle nuove tipologie viene stabilita dal Sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 7 della L.R. n. 29/1991 e previo parere della Cpa ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 29/1991.

Art. 30
Abrogazione norme precedenti

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista e, in modo particolare, quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 28.12.1974.